



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI REALMONTE
PROVINCIA DI AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 41 del registro data 29/12/2015	<i>Regolamento comunale sulla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici in favore di terzi.</i>
--	--

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **ventinove**, del mese di **dicembre**, dalle ore **19:10** e ss., nella sala delle adunanze consiliari del comune di Realmonte, sita presso la sede municipale, convocato con appositi inviti, regolarmente notificati, si è riunito il civico consesso in seduta ordinaria

All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno, risultano:

N.	Cognome	Nome	Presente	Assente
1	FRUMUSA	Maria Annunziata (Presidente)	X	
2	DI MORA	Gloria (Vice Presidente)	X	
3	BUSSI	Elisabetta	X	
4	LATTUCA	Giuseppe	X	
5	BARTOLOMEO	Grazia		X
6	FIORICA	Emanuele	X	
7	SANFILIPPO	Filippo	X	
8	SIRACUSA	Carmelo	X	
9	PILATO	Giovanni	X	
10	VACCARO	Felice	X	
11	IACONO	Sara Chiara	X	
12	FARRUGGIA	Giorgia		X
13	TAORMINA	Vincenzo		X
14	SCIARRONE	Antonino		X
15	FIORICA	Leonardo	X	

Consiglieri assegnati n°15 - in carica n°15 - Presenti 11; assenti 4 (G. Bartolomeo – G. Farruggia V. Taormina - A. Sciarrone). Partecipa il Vice Segretario *Dott. Salvatore Alesci*.

Sono presenti, altresì il *Vice Sindaco Dr. Gerlando Pilato*, l'*Assessore Geom. Emanuele Fiorica* e l'*Assessore Dott. Giovanni Pilato*.

Partecipano: Il Responsabile del I Settore e del II Settore.

Viene data lettura dell'oggetto del settimo punto all'O.d.G.;

Il Presidente da incarico all'**Arch. Giuseppe Vella** Responsabile del I Settore di illustrare la proposta di delibera di che trattasi;

L'**Arch. Giuseppe Vella** da lettura, in sommi capi, della proposta di delibera e fa presente che la stessa è munita di tutti i necessari pareri, Tecnico e Contabile;

si sofferma sulle premesse del regolamento ed in particolare sottolinea da quali aspetti prende forma lo stesso ed in particolare a ciò a cui è diretto e cioè di concorrere a garantire il diritto inviolabile dell'uomo al pieno sviluppo della personalità, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove essa si svolge, e di adempiere i doveri inderogabili di solidarietà socio - economica, l'Amministrazione Comunale favorisce così, mediante la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici, nonché del patrocinio:

- a. l'eliminazione delle cause di ordine economico, culturale, ambientale e sociale che provocano situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione dagli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
- b. la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale e realizzino effettive condizioni di eguaglianza sostanziale;
- c. la protezione e la tutela giuridica dei soggetti incapaci di provvedere a se stessi, quando manchino o di fatto non provvedano gli obbligati per legge;
- d. ogni altra iniziativa diretta allo sviluppo socio-economico finalizzato all'affermazione dei valori umani;
- e. la costituzione ed il funzionamento delle libere forme associative, aventi finalità socio-assistenziali, sanitarie, culturali, sportive, ricreative, turistiche, agricole – ambientali ed umanitarie

Interviene il **Vice Sindaco Dr. Gerlando Pilato**, il quale preliminarmente loda l'impegno e l'attività propulsiva già ampiamente dimostrata dai Consiglieri comunali, nonché la capacità degli Uffici di assicurare un opportuno supporto e inquadramento giuridico agli atti che poi transitano per questo Consiglio Comunale: l'Approvazione di questi Regolamenti sono la chiara dimostrazione di una rinnovata volontà di voler incidere sulla cultura e lo stile comportamentale dei fruitori e soprattutto del modo di vedere il Sostegno, con risorse pubbliche, delle "Iniziative" lodevoli, che siano in tal modo gratificanti per chi le propone e per chi le sostiene, lasciando così solo ad un lontano passato un diverso modo di pensare ed agire.

Facendo eco così a ciò che veniva esclamato dal pubblico presente dando fine a "*mance e regalie*".

Il Presidente, constatato che non ci sono interventi passa alla votazione della proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Udita** la lettura dell'allegata proposta (*che fa parte integrante e sostanziale della delibera*) da parte dell'**Arch. Giuseppe Vella**;

- **Visto** il parere di regolarità tecnica espressa dal Responsabile del 1° Settore **Arch. Giuseppe Vella** nonché quello reso, sempre in senso favorevole, dal Responsabile del 2° Settore Affari Contabili **Dr. Salvatore Alesci**;
- **Visto** il verbale di seduta della III Commissione consiliare datato 28/12/2015 che esprime parere favorevole al Regolamento e che fa parte integrante e sostanziale della delibera;
- a seguito della votazione risultante con **undici** voti favorevoli degli **undici** Consiglieri comunali presenti;

DELIBERA

di **approvare** l'allegata proposta, avente per oggetto: "*Regolamento comunale sulla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici in favore di terzi*".

Il Presidente prima di sciogliere la seduta ringrazia i Funzionari presenti Il Dr. Salvatore Alesci e l'Arch. Giuseppe Vella, il Sindaco, la Giunta, i Consiglieri Comunali, i Cittadini, le Forze dell'Ordine: Carabinieri e Vigile Urbano,.

La seduta si scioglie alle ore 20,20

Comune di Realmonte

(Provincia di Agrigento)

SETTORE 1°: Affari Generali, Relazioni con il Cittadino e ARO

PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SULLA
CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI
E VANTAGGI ECONOMICI IN FAVORE DI TERZI.**

ORGANO COMPETENTE: CONSIGLIO COMUNALE

Realmonte, 21/12/2015



IL PROPONENTE
Arch. Giuseppe Vella

Il sottoscritto Arch. Giuseppe Vella, nella qualità di Responsabile del I Settore del Comune,

Premesso:

Che l'Assessore comunale nonché Vice Sindaco ha dato atto d'indirizzo e mandato al Settore di predisporre l'allegato Regolamento che aggiorna e modifica quello approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°62 del 14/10/1992, che con l'approvazione del presente viene abrogato;

Che si rende necessario quindi approvare l'allegato Regolamento avente per oggetto: *Regolamento comunale sulla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici in favore di terzi;*

Che il detto Regolamento è costituito da n°36 articoli;

Vista la Normativa Vigente in materia;

Visto D.L.vo. n°267/00.

Per quanto sopra,

PROPONE

1. **DI APPROVARE** l'allegato Regolamento avente per oggetto: *Regolamento comunale sulla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici in favore di terzi;*
2. **DIREVOCARE** Delibera di Consiglio Comunale n°62 del 14/10/1992;
3. **CHE** la presente sia rimessa all'Ufficio di Ragioneria per disciplinare le voci di entrata/uscita in appositi capitoli del Bilancio Comunale ed esprimere il parere di competenza;
4. **DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE** del presente Regolamento nelle forme di legge e sarà esecutivo dopo 15 giorni dell'avvenuta pubblicazione.

IL PROPONENTE

Arch. Giuseppe Vella

Ai sensi della Legge Regionale n.30/2000 di recepimento del D.L.vo. n.267/00, sulla proposta avente per oggetto: *Regolamento comunale sulla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici in favore di terzi;*

Si esprime parere: favorevole in ordine alla regolarità tecnica, per l'adozione del provvedimento deliberativo relativo alla presente proposta.

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

(Arch. Giuseppe Vella)

in ordine alla regolarità contabile.

Realmonte, 23-12-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

Ai sensi, del Decreto Leg.vo n. 267/2000, e della L.R. n.30/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista.

Realmonte, 23-12-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI REALMONTE
(Provincia di Agrigento)

TERZA COMMISSIONE CONSILIARE
SOLIDARIETA' SOCIALE, IGIENE E SANITA'

Verbale della seduta del 28/12/2015

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **ventotto**, del mese di **dicembre**, dalle ore 16:30 presso la sede municipale, su convocazione del Presidente della Commissione si è riunita la III Commissione Consiliare eletta in seno al suddetto Consiglio (*Solidarietà sociale, igiene e sanità*) con la partecipazione dei sotto elencati componenti:

N°	COMPONENTI	Maggioranza/Minoranza	Presente/Assente
1	Fiorica Emanuele	Maggioranza	Presente
2	Siracusa Carmelo	Maggioranza	Presente
3	Vaccaro Felice	Maggioranza	Assente
4	Fiorica Leonardo	Minoranza	Assente
5	Iacono Sara Chiara	Minoranza	Presente

Si da atto che è presente alla riunione anche l'Arch. Giuseppe Vella, Responsabile del I Settore, in qualità Titolare ed estensore del parere tecnico nella proposta di delibera di cui al primo ed unico punto dell'ordine del giorno.

Considerato che il numero dei presenti è tale da rendere valida l'odierna seduta, Il Presidente da avvio ai lavori:

LA COMMISSIONE

Il Presidente Carmelo Siracusa apre la seduta e nomina Segretario verbalizzante l'Arch. Giuseppe Vella nella qualità di Funzionario comunale e successivamente introduce il 1° ed unico Punto all'O.d.g. avente per oggetto l'esame del "**Regolamento comunale sulla concessione di Sovvenzioni, Contributi, Sussidi e Vantaggi Economici in favore di terzi**".

Preso visione della proposta di atto deliberativo redatta dallo stesso Arch. Giuseppe Vella, dei pareri di Regolarità Tecnica e contabile ed in particolare l'articolato del Regolamento in trattazione costituito da n°36 articoli; i Consiglieri presenti all'unanimità esprimono parere favorevole in merito alla stessa.


Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente alle ore 17:30 dichiara la chiusura della seduta.

Letto Confermato e sottoscritto

Realmonte, li 28/12/2016

I Componenti della commissione

Presidente Carmelo Siracusa



Vice Presidente Sara Chiara Iacono



Componente Emanuele Fiorica




Componente Felice Vaccaro

ASSENTE

Componente Leonardo Fiorica

ASSENTE

Segretario Arch. Giuseppe Vella





Comune di Realmonte

CITTA' DELLA SCALA DEI TURCHI

(Provincia di Agrigento)

**REGOLAMENTO COMUNALE SULLA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI
E VANTAGGI ECONOMICI
IN FAVORE DI TERZI**

Il Proponente
Il Responsabile di P.O. del 1° Settore



Approvato con deliberazione consiliare n. _____ del _____

INDICE

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 – Principi

Art. 2 – Oggetto del regolamento

Art. 3 – Definizioni

Art. 4 – Competenze

TITOLO II – SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

CAPO I – SOVVENZIONI

Art. 5 – Finalità

Art. 6 – Soggetti beneficiari

Art. 7 – Procedura

Art. 8 – Criteri

Art. 9 – Erogazione

Art. 10 – Decadenza dal beneficio della sovvenzione

CAPO II – CONTRIBUTI

Art. 11 – Finalità

Art. 12 – Soggetti beneficiari

Art. 13 – Procedura

Art. 14 – Criteri

Art. 15 – Erogazione

Art. 16 – Decadenza dal beneficio del contributo

TITOLO III – SUSSIDI

Art. 17 – Finalità

Art. 18 – Soggetti beneficiari

Art. 19 – Procedura per i sussidi

TITOLO IV – ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

Art. 20 – Finalità

Art. 21 – Soggetti beneficiari

CAPO I – GODIMENTO DI UN BENE COMUNALE

Art. 22 – Procedura

Art. 24 – Criteri

Art. 25 – Obblighi del soggetto beneficiario

TITOLO V – CONVENZIONI

Art. 25 – Convenzioni con Associazioni

Art. 26 – Risoluzione della convenzione

TITOLO VI - PATROCINIO

Art. 27 – Patrocinio del Comune

Art. 28 – Istanze di patrocinio

Art. 29 – Concessione del patrocinio

Art. 30 – Decadenza e revoca del patrocinio

TITOLO VII - BORSE DI STUDIO

Art. 31 – Borse di studio

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 32 – Condizioni generali che regolano gli interventi del Comune

Art. 33 – Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

Art. 34 – Norma di rinvio

Art. 35 – Abrogazioni

Art. 36 – Entrata in vigore

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 Principi

1. Al fine di concorrere a garantire il diritto inviolabile dell'uomo al pieno sviluppo della personalità, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove essa si svolge, e di adempiere i doveri inderogabili di solidarietà socio-economica, l'Amministrazione Comunale favorisce, mediante la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici, nonché del patrocinio:
 - a. l'eliminazione delle cause di ordine economico, culturale, ambientale e sociale che provocano situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione dagli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
 - b. la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale e realizzino effettive condizioni di eguaglianza sostanziale;
 - c. la protezione e la tutela giuridica dei soggetti incapaci di provvedere a se stessi, quando manchino o di fatto non provvedano gli obbligati per legge;
 - d. ogni altra iniziativa diretta allo sviluppo socio-economico finalizzato all'affermazione dei valori umani;
 - e. la costituzione ed il funzionamento delle libere forme associative, aventi finalità socio-assistenziali, sanitarie, culturali, sportive, ricreative, turistiche, agricole – ambientali ed umanitarie.

Art. 2 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 13 della L.R. 30/04/1991, n. 10, i criteri e le modalità per:
 - la concessione di sovvenzioni;
 - la concessione di contributi;
 - la concessione di sussidi ed ausili finanziari;
 - l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
 - il patrocinio;
 - le borse di studio.
2. Tutti gli interventi di cui al precedente di cui al precedente comma sono, in ogni caso, subordinati alle disponibilità economiche dell'Ente erogatore.

Art. 3 Definizioni

1. Ai soli fini del presente regolamento, si intende:
 - a) per "concessione di sovvenzioni", quando l'Ente si fa carico interamente della spesa necessaria alla realizzazione di un'iniziativa organizzata da soggetti pubblici e privati, per

il perseguimento di scopi sociali, socio-sanitari, di ricerca, sportivi, culturali, educativi, ricreativi, umanitari, turistici, ambientali, di promozione economico-produttiva;

- b) per "concessione di contributi", quando l'Ente si fa carico solo di una parte della spesa complessiva necessaria alla realizzazione di un'iniziativa organizzata da soggetti pubblici e privati, finalizzata al raggiungimento di scopi sociali, socio-sanitari, di ricerca, sportivi, culturali, educativi, ricreativi, umanitari, turistici, ambientali, di promozione economico-produttiva;
- c) per "concessione di sussidi", l'erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino, così come enunciato dall'articolo 38 della Costituzione.

In particolare, si intende:

- per "sussidio", un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;
- d) per "attribuzione di vantaggi economici", la fruizione a titolo gratuito o agevolato di un bene di proprietà del comune o di un servizio non sociale né assistenziale o, comunque, di altra utilità che non consista in un'erogazione di denaro;
- e) per "patrocinio", il riconoscimento morale, oneroso o non oneroso, concesso dal Comune, ad una iniziativa, manifestazione o progetto proposti e realizzati da terzi;
- f) per "borsa di studio", l'attribuzione di un beneficio di natura economica a studenti meritevoli.

La concessione dei benefici riportati in tutti i punti di cui sopra (Art. 3) è limitata alla disponibilità finanziaria dell'Ente e conferita nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento.

Art. 4 Competenze

1. Il Responsabile del Settore interessato provvede, con proprie determinazioni, all'erogazione dei benefici di cui al presente regolamento, previa deliberazione della Giunta Comunale riguardanti i punti a), b), d), e), f); per il punto c) si fa riferimento al "Regolamento per l'Assistenza Economica" vigente, riguardante l'erogazione dei contributi, sentito il parere della Commissione Comunale Consultiva del suddetto "Regolamento per l'Assistenza Economica".

TITOLO II SOVVENZIONI - CONTRIBUTI CAPO I - SOVVENZIONI

Art. 5 Finalità

1. Le concessioni di sovvenzioni, come definite al precedente art. 3, sono finalizzate solo ed esclusivamente al perseguimento del pubblico interesse.

2. Rientrano in questa forma di intervento le sovvenzioni ad enti, associazioni, comitati, istituti, organismi e soggetti privati, la cui attività interessi direttamente la popolazione amministrata, sia conforme alle norme vigenti e si espleti al fine di promuovere attività sociali, culturali, educative, ricreative e sportive, economiche e produttive, socio-sanitarie, di ricerca, umanitarie, ambientali; nonché nel campo dei servizi per gli anziani ed i portatori di handicap.

3. In casi particolari, adeguatamente motivati, il Comune può attribuire sovvenzioni ad enti pubblici e privati, ad associazioni, istituti, comitati o altri organismi per sostenere specifiche iniziative di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o bisognose di intervento.

4. L'attività oggetto della sovvenzione deve avere, per la popolazione amministrata, peculiare rilevanza ed essere esercitata senza scopo di lucro.

Art. 6 Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente capo:
 - A. le persone fisiche;
 - B. le persone giuridiche;
 - C. le associazioni, i gruppi, i comitati, gli istituti ed ogni altro organismo non avente personalità giuridica, esclusi i partiti politici, le loro articolazioni politico-organizzative, le associazioni che perseguono scopi politici e le organizzazioni sindacali.
2. I soggetti beneficiari devono avere residenza o sede nel territorio comunale, fatte salve facoltà di deroga, debitamente motivate e pur sempre finalizzate alla realizzazione dell'interesse pubblico.

Art. 7 Procedura di presentazione delle domande per sovvenzioni

1. Le domande per sovvenzioni, sottoscritte dal richiedente/legale rappresentante, debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune di Realmonte e corredate:
 - a) da una dettagliata descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare;
 - b) da una dettagliata previsione della spesa per le attività per le quali si richiede il finanziamento;
 - c) dall'indicazione di eventuali altri contributi che il richiedente ha avuto concessi da altri soggetti;
 - d) dalla dichiarazione di impegno a trasmettere al Comune di Realmonte una rendicontazione delle spese sostenute e degli obiettivi raggiunti;
 - e) dalla dichiarazione che l'iniziativa o attività non ha scopo di lucro;
 - f) dalla dichiarazione sottoscritta con la quale si attesta che il Comune di Realmonte comparirà nella documentazione informativa e promozionale delle manifestazioni, dell'evento e/o del progetto da realizzare, con il suo logo istituzionale;

- g) dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti. (Nel caso di soggetti privati: curriculum vitae datato e sottoscritto; nel caso di persone giuridiche: copia conforme all'originale dello Statuto e dell'Atto costitutivo);
- h) dalla copia dello statuto e dell'atto costitutivo o di altro atto formale da cui si possa ricavare l'attività svolta dal richiedente e da cui si evinca il non perseguimento di scopi di lucro;
- i) dalla copia dell'ultimo consuntivo o analogo documento contabile da cui si possano ricavare i movimenti finanziari relativi all'attività del richiedente;
- j) La Giunta Comunale, a seguito di motivata richiesta da parte degli interessati, potrà concedere, sulla sovvenzione, accenti proporzionati al grado di attuazione dell'iniziativa.

La domanda deve essere sottoscritta dalla persona fisica ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, associazione, gruppo, comitato, istituto o organismo richiedente.

- 2. Le domande per sovvenzioni per eventi, manifestazioni e progetti specifici, devono essere presentate almeno 30 (trenta) giorni prima della data di realizzazione della manifestazione o del progetto, fatte salve facoltà di eventuali deroghe predisposte dal Comune
- 3. L'assegnazione di sovvenzioni per eventi, manifestazioni e progetti specifici, non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio o in quelli successivi.
- 4. Le domande per sovvenzioni a sostegno di attività istituzionali e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, devono essere presentate entro il 30 settembre dell'anno precedente, fatte salve facoltà di eventuali deroghe predisposte dal Comune, e tale richiesta di assegnazione di sovvenzioni dovrà essere rinnovata ogni anno sempre entro il 30 settembre, previa istanza. Con riferimento a sovvenzioni a sostegno di attività istituzionali e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti la domanda dovrà non solo contenere i dati di cui al comma 1 del presente articolo, ma dovrà essere corredata da una relazione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, dalla quale risultino scopi e finalità dello stesso soggetto richiedente.
- 5. Con riferimento a sovvenzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, l'Amministrazione Comunale di Realmonte si riserva la facoltà:
 - di erogare negli anni successivi, importi in misura diversa da quelli precedentemente assegnati;
 - di non confermare l'erogazione delle sovvenzioni, avuto riguardo alle risorse stanziare negli appositi capitoli.

Art. 8 Criteri

- 1. Le attività sovvenzionabili devono attenersi ad interessi che non esulino dal territorio comunale.
- 2. Nella concessione delle sovvenzioni, l'Amministrazione Comunale tiene conto di eventuali altri benefici economici pubblici o privati.
- 3. Sono ammesse a sovvenzione le domande presentate dai soggetti di cui al precedente art. 6 e secondo le modalità contenute nel presente regolamento, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

- a. numero e qualificazione delle persone fisiche impegnate nell'attività svolta dal richiedente;
 - b. caratteristiche degli scopi che si prefigge l'attività svolta dal richiedente, loro coerenza con gli indirizzi politico – amministrativi del Comune e compatibilità con l'attività ed i compiti espletati dallo stesso;
 - c. caratteristiche dell'attività già realizzata in precedenza dal soggetto richiedente;
 - d. possesso delle attrezzature, strumenti, ecc. necessari per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività.
4. L'importo della sovvenzione è commisurato alla natura ed alla complessità dell'attività.
 5. Al soggetto che ha presentato domanda di sovvenzione può essere richiesta ogni notizia, chiarimento ed integrazione utili ai fini della valutazione circa l'ammissione al beneficio.

Art. 9 Erogazione

1. L'erogazione della sovvenzione è subordinata alla produzione della documentazione prevista dal precedente art. 7.
2. La sovvenzione è erogata a condizione che l'attività si svolga nel rispetto degli scopi statuari o evincibili da altro atto che legittima il richiedente allo svolgimento della stessa.
3. I rendiconti dell'utilizzazione della sovvenzione sono accompagnati dalle note di spesa e da idonea documentazione delle spese sostenute rese dalla persona fisica o dal legale rappresentante o dal tesoriere del beneficiario. Essi sono presentati all'Ente che provvederà a comunicare al richiedente l'avvenuta assegnazione dei benefici, le modalità e le tempistiche di liquidazione, ovvero la mancata assegnazione con la relativa motivazione.
4. La mancata presentazione del rendiconto costituisce condizione preclusiva di ogni futura assegnazione del beneficio di cui al presente capo.
5. La concessione di sovvenzione di qualsiasi tipo non conferisce diritto, né aspettativa, di continuità per gli anni successivi.

Art. 10 Decadenza dal beneficio della sovvenzione

1. Decadono dal beneficio della sovvenzione, a norma del presente regolamento, i "destinatari" che:
 - non realizzino l'attività che legittima l'erogazione della sovvenzione;
 - non rispettino pienamente le condizioni di cui al presente regolamento.
2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, il Comune erogatore procede alla revoca del provvedimento di assegnazione della sovvenzione.

CAPO II - CONTRIBUTI

Art. 11

Finalità

1. La concessione di contributi è finalizzata alla promozione ed al sostegno di specifiche iniziative, che investono i campi socio-culturale, educativo, ricreativo e sportivo, economico e produttivo, socio-sanitario, di ricerca, umanitario, turistico, agricolo - ambientali ed è subordinata all'esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.
2. Sono da ritenere di pubblico interesse i contributi fondati sull'esigenza di assicurare la rappresentanza del Comune nell'ambito di specifiche iniziative interessanti la collettività sul medesimo insediata, in funzione della migliore conoscibilità ed apprezzamento dell'azione amministrativa.
3. Rientrano in questa forma di intervento anche i contributi relativi a particolari iniziative che il Comune realizza attraverso altri enti, associazioni, comitati, istituti, organismi e soggetti privati, aventi anche sede fuori del territorio comunale, sempreché interessanti direttamente la popolazione amministrata e conformi alle norme vigenti in materia, nel campo dei servizi per gli anziani ed i portatori di handicap; nonché, per la promozione di attività culturali, educative, ricreative e sportive e per il sostegno di attività turistiche, economiche e produttive.

Art. 12

Soggetti beneficiari

1. Possono usufruire dei contributi di cui al presente capo, come definiti del precedente articolo 11:
 - A. le persone fisiche;
 - B. le persone giuridiche;
 - C. le associazioni, i gruppi, i comitati, gli istituti e gli altri organismi non aventi personalità giuridica, esclusi i partiti politici, le loro articolazioni politico-organizzative, le associazioni che perseguano scopi politici e le organizzazioni sindacali.
2. I soggetti beneficiari devono svolgere specifiche iniziative promozionali finalizzate allo sviluppo economico ed al bene sociale della comunità amministrata, non aventi scopo di lucro.
3. I soggetti beneficiari devono avere residenza o sede nel territorio comunale, fatte salve facoltà di deroga, debitamente motivate e pur sempre finalizzate alla realizzazione dell'interesse pubblico.

Art. 13

Procedura

1. I contributi sono assegnati a seguito di domanda motivata e documentata, che deve pervenire al protocollo generale del Comune, in congruo anticipo rispetto alla data di svolgimento dell'iniziativa.
2. Dalla domanda devono chiaramente risultare:
 - a l'oggetto e la finalità dell'iniziativa e il numero delle persone impegnate nell'organizzazione e gestione della stessa;
 - b il numero presunto di cittadini coinvolti;

- l'indicazione degli altri soggetti, pubblici o privati, cui sia stata fatta analoga richiesta;
 - il bilancio preventivo dell'iniziativa, recante le singole voci di spesa e di entrata;
 - le tariffe eventualmente praticate agli utenti;
 - l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto;
 - le iniziative già effettuate in precedenza.
3. Alla domanda deve essere allegato lo statuto e l'atto costitutivo o altro atto formale della persona giuridica o dell'associazione, gruppo, comitato, istituto, organismo, dal quale si evinca l'insussistenza di scopi di lucro.
 4. La domanda deve essere sottoscritta dalla persona fisica richiedente ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, associazione, gruppo, comitato, istituto, organismo.

Art. 14 **Criteria**

1. Sono ammesse a contributo le domande concernenti iniziative di interesse pubblico, che non esulino dal territorio comunale e che riguardino interventi e progetti con finalità di pubblica utilità.
2. Nella concessione dei contributi, l'Amministrazione Comunale tiene conto di eventuali altri benefici economici o sponsorizzazioni pubbliche o private.
3. I contributi sono erogati sulla base dei seguenti criteri direttivi:
 - numero e qualificazione delle persone fisiche impegnate nell'organizzazione e gestione della specifica iniziativa;
 - caratteristiche degli scopi che si prefigge l'iniziativa svolta dal richiedente, loro coerenza con gli indirizzi politico - amministrativi del Comune e compatibilità con l'attività ed i compiti dello stesso;
 - numero presunto di cittadini coinvolti nell'iniziativa;
 - caratteristiche dell'iniziativa, con particolare riguardo a quelle di interesse collettivo generale;
 - caratteristiche delle iniziative già realizzate in precedenza dal soggetto richiedente;
 - possesso delle attrezzature, strumenti, ecc. necessari per l'organizzazione e gestione dell'iniziativa.
4. L'importo del contributo è costituito dalla differenza tra il totale delle singole voci di spesa e delle singole voci di entrata risultanti dal bilancio preventivo dell'iniziativa, ritenute compatibili e congrue con le caratteristiche ed entità della stessa.
5. L'ammontare del contributo non può comunque eccedere il disavanzo risultante dal bilancio preventivo dell'iniziativa.
6. Al soggetto che ha presentato domanda di contributo può essere richiesta ogni notizia, chiarimento ed integrazione utili ai fini del giudizio di compatibilità e congruità di cui al comma precedente.

Art. 15 Erogazione

1. L'erogazione del contributo è subordinata alla produzione della documentazione prevista dal precedente art. 13.
2. I rendiconti dell'utilizzazione del contributo sono sottoscritti dal legale rappresentante o dal tesoriere o analoga figura del soggetto beneficiario ed accompagnati dalle copie delle note di spesa e da idonea documentazione delle spese sostenute. Essi sono presentati all'Ente che provvederà a comunicare al richiedente l'avvenuta assegnazione dei benefici, le modalità e le tempistiche di liquidazione, ovvero la mancata assegnazione con la relativa motivazione.
3. La mancata presentazione del rendiconto costituisce condizione preclusiva di ogni futura assegnazione di contributi.
4. Il Comune di Realmonte si riserva la facoltà di compiere azioni di verifica e controllo al fine di accertare la regolare attuazione delle iniziative a favore delle quali sono stati assegnati i contributi.

Art. 16 Decadenza dal beneficio del contributo

1. Decadono dal beneficio del contributo, a norma del presente regolamento, i "destinatari" che:
 - non realizzino l'iniziativa oppure modifichino sostanzialmente il programma presentato in riferimento alla stessa. In questo caso, l'accertamento della realizzazione dell'iniziativa in forma ridotta, può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello inizialmente stabilito;
 - non rispettino pienamente le condizioni di cui al presente regolamento.
2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, il Comune erogatore procede alla revoca del provvedimento di assegnazione del contributo.

TITOLO III SUSSIDI

Art. 17 Finalità

Con gli interventi di carattere economico di cui al presente titolo, ampiamente discrezionali, il Comune intende tutelare organicamente il benessere morale e materiale dei cittadini, al fine di garantire ad essi mezzi sufficienti per soddisfare le loro esigenze, in qualsiasi fase della loro esistenza, così rimuovendo le cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino, così come enunciato dall'articolo 38 della Costituzione.

1. Ogni intervento, pertanto, deve avere dimensioni tali da concorrere concretamente al superamento di precarie situazioni, derivanti da indigenza e disagio sociale permanenti ovvero contingenti, e deve essere esplicito in favore di persone e di nuclei familiari, al fine di consentire il soddisfacimento dei bisogni essenziali e di assicurare un livello di autosufficienza economica, rimuovendo le cause che determinano situazioni di emarginazione individuale e familiare.
2. In particolare, si intende:

- per "sussidio", un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;
3. I sussidi possono costituire:
- un'assistenza economica periodica o per una sola volta l'anno, limitata all'esercizio finanziario durante cui è erogata.

Art. 18 Soggetti beneficiari

1. Possono usufruire dei sussidi, come definiti dal presente regolamento: i cittadini residenti da un anno nel territorio comunale.

Art. 19 Procedura per i sussidi

1. La concessione dei sussidi è disposta su domanda degli interessati intestata al Sindaco e ritualmente protocollata.
2. La concessione dei sussidi è volta a consentire al soggetto beneficiario il raggiungimento del "minimo vitale"

Così come disciplinato dall'art. 3 del Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°33 del 25/11/2015

Art. 3 Minimo vitale – Definizione e Criteri di determinazione

- Il "minimo vitale" viene individuato come parametro di riferimento per la erogazione degli interventi descritti nel presente regolamento.
- Per "minimo vitale" si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita, individuale e familiare, di carattere sia biofisico che sociale. In questo senso il livello minimo può essere concepito come soglia minima di reddito ritenuto indispensabile per corrispondere a dette esigenze.
- Il "minimo vitale" viene calcolato facendo riferimento alla pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata secondo ISTAT. Il **minimo vitale dell'intero nucleo familiare** viene calcolato sommando le quote percentuali dei singoli componenti come di seguito indicato:

a. Persona singola	80% della pensione minima INPS
b. Capo famiglia	75% della pensione minima INPS
c. Coniuge a carico	25% della pensione minima INPS
d. Familiare a carico da 0 a 15 anni	35% della pensione minima INPS
e. Altri familiari a carico	15% della pensione minima INPS

- Lo "stato di bisogno" si definisce come la condizione di chi si trova al di sotto del minimo vitale.

- Il **“fabbisogno di assistenza”** si ricava dalla differenza fra il minimo vitale e le entrate reddituali del singolo o del nucleo.

1. Alla determinazione del minimo vitale, oltre all'attestazione I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente), concorrono le entrate di qualsiasi natura, derivanti da prestazioni previdenziali e/o assistenziali.

2. L'assistenza economica non è compatibile con nessun'altra forma di intervento quando viene soddisfatto il minimo vitale.“

3. L'entità del sussidio è commisurata all'eccezionalità dell'evento.
4. Costituiscono motivo di esclusione dal beneficio del sussidio:
 - la sussistenza di reddito complessivo superiore al minimo vitale;
 - l'assistenza fornita da altri soggetti pubblici o privati in forma tale da consentire il raggiungimento del “minimo vitale”;
 - la presenza di soggetti obbligati agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e segg. del codice civile ed in condizione di assolvere all'obbligo;
 - il rifiuto da parte dell'utente di soluzioni alternative all'assistenza economica;
 - la proprietà di beni immobili o mobili (titoli di stato, obbligazioni, azioni, quote di fondi comuni di investimento, depositi bancari, ecc.).
5. Spettano all'Assistente Sociale le funzioni valutative e al Responsabile dell'unità organizzativa quelle attuative, sentito il parere della Commissione Comunale Consultiva prevista dal “Regolamento per l'Assistenza Economica” vigente.
6. L'Ente erogatore vigilerà sul persistere delle situazioni che hanno determinato la corresponsione dei benefici di cui al presente articolo mediante controlli disposti dal suddetto Ente.

TITOLO IV

ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

Art. 20

Finalità

1. I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine di pubblico interesse e consistono in attribuzioni di benefici diversi dalle erogazioni di denaro.
2. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:
 - a) al godimento di un bene mobile o immobile di proprietà comunale a titolo gratuito o a canone agevolato mediante:
 - la concessione in uso di alloggi, sale, locali o, comunque, immobili di proprietà comunale;

- la concessione in uso di beni mobili di proprietà comunale;
- b) alla fornitura di beni in natura, quali l'acquisto di generi alimentari di prima necessità per un importo rapportato alle esigenze rilevate dall'Ufficio Servizi Sociali, previo parere della Commissione Comunale Consultiva prevista dal "Regolamento per l'Assistenza Economica" vigente.

Art. 21 Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei vantaggi economici, come definiti dal presente regolamento, a seconda dei casi ricorrenti:
 - A. le persone fisiche;
 - B. le persone giuridiche;
 - C. le associazioni, i gruppi, i comitati, gli istituti ed ogni altro organismo non avente personalità giuridica, esclusi i partiti politici, le loro articolazioni politico-organizzative, le associazioni che perseguono scopi politici e le organizzazioni sindacali.
2. I soggetti beneficiari devono avere residenza o sede nel territorio comunale.

CAPO I GODIMENTO DI UN BENE COMUNALE

Art. 22 Procedura

1. Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati devono inoltrare apposita domanda indirizzata al Sindaco del Comune di Realmonte con l'indicazione:
 - a) dei motivi della richiesta;
 - b) dell'uso che si intende fare del bene, precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento dello stesso in forma gratuita o comunque a condizioni di vantaggio;
 - c) del tipo di attività svolta;
 - d) degli scopi perseguiti dal richiedente;
 - e) dell'indicazione di eventuali contributi che il richiedente ha avuto concessi da altri soggetti.
2. Alla domanda deve essere allegato lo statuto e l'atto costitutivo o altro atto formale della persona giuridica o dell'associazione, gruppo, comitato, istituto, organismo, dal quale si evinca l'insussistenza di scopi di lucro.
3. La domanda deve essere sottoscritta dalla persona fisica richiedente ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, associazione, gruppo, comitato, istituto, organismo.
4. La concessione in uso del bene è disposta con provvedimento in cui devono essere indicati i motivi che hanno comportato l'intervento e le eventuali condizioni speciali.

5. Il rilascio della concessione può essere subordinato all'indicazione, nella stessa, di giorni ed ore diversi di messa a disposizione dei locali, in relazione ad altri usi già autorizzati o in corso.
6. Fatti salvi casi eccezionali e documentati in cui il soggetto beneficiario sia persona fisica e non raggiunga il reddito mensile minimo di sussistenza, deve essere assicurato il rimborso delle spese vive afferenti al godimento del bene concesso, quali, a mero titolo esemplificativo, quelle relative alla illuminazione, al riscaldamento, alla pulizia.
7. Nel caso di più domande relative agli stessi locali ed a periodi, anche in parte, coincidenti, la concessione viene rilasciata al soggetto che abbia presentato la domanda per primo (fa fede la data riportata sul timbro di protocollo del Comune).
8. In caso di concessione in uso di non breve durata, può essere imposta la preventiva stipulazione di una polizza assicurativa, per somma proporzionata alla durata stessa ed al tipo di uso previsto, a garanzia del corretto utilizzo del bene. Sulla somma assicurata il Comune si avvarrà per eventuali danni arrecati al bene ed imputabili ai fruitori, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti.
9. La domanda deve essere corredata dalla dichiarazione sottoscritta con la quale si attesta che il Comune di Realmonte comparirà nella documentazione informativa e promozionale delle manifestazioni, dell'evento e/o del progetto da realizzare, con il suo logo istituzionale.

Art. 23 **Criteria**

1. La concessione in godimento di un bene comunale è disposta, per fini sociali, sanitari, assistenziali, culturali, educativi, ricreativi, sportivi, turistici, sulla base dei seguenti criteri direttivi:
 - numero e qualificazione delle persone fisiche impegnate nell'organizzazione e gestione dell'attività afferente al godimento del bene comunale; o numero presunto di cittadini coinvolti nell'attività afferente al godimento del bene comunale;
 - caratteristiche dell'attività afferente al godimento del bene comunale, con particolare riguardo a quelle di interesse collettivo generale;
 - caratteristiche delle iniziative ed attività già realizzate in precedenza dal soggetto richiedente;
 - possesso delle attrezzature, strumenti, ecc. necessari per l'organizzazione e gestione dell'attività afferente al godimento del bene comunale.

Art. 24 **Obblighi del soggetto beneficiario**

1. La concessione in godimento di un bene comunale è subordinata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo per gli scopi per i quali è stato concesso, rendicontandone l'utilizzo al termine della stessa.
2. Il rendiconto dell'utilizzazione del bene contiene una compiuta dimostrazione dell'attività svolta, sotto il profilo economico e finanziario, e deve essere accompagnato dai documenti giustificativi

dell'entrata e della spesa sostenute relativamente al godimento medesimo, sottoscritti dal legale rappresentante o dal tesoriere o analoga figura del soggetto beneficiario.

3. Nel provvedimento di concessione può prescriversi che, al rendiconto, sia allegata una relazione illustrativa, contenente tutte le indicazioni necessarie per consentire agli organi comunali competenti di esprimere le valutazioni in ordine alla rispondenza all'interesse pubblico dell'attività svolta in rapporto all'uso fatto dal soggetto beneficiario del bene comunale.
4. In ogni caso, il concessionario è responsabile, in via esclusiva, dell'attività esercitata entro l'immobile ottenuto in uso. Egli, inoltre, deve:
 - ritirare, presso il competente ufficio comunale, le chiavi dei locali in tempo utile per l'uso ed in ore d'ufficio;
 - rispettare l'obbligo di non consegnare le chiavi ad altri;
 - riconsegnare le chiavi dopo la cessazione dell'uso con tempestività;
 - non consentire l'accesso ai locali a persone estranee;
 - custodire l'immobile mentre è in corso l'uso;
 - spegnere il sistema di illuminazione e, se esistente, il sistema di riscaldamento, prima di chiudere i locali;
 - avvisare, senza ritardo, il Comune di eventuali problemi riscontrati nell'apertura e nell'utilizzazione degli stessi;
 - riconsegnare i locali nelle condizioni, anche igieniche, in cui sono stati ricevuti in consegna.
5. La concessione può essere sospesa o revocata dal Comune, in ogni momento, per motivate ragioni di interesse pubblico o per constatate irregolarità nella fruizione del bene o per la necessità di eseguire opere di manutenzione e/o di modifiche allo stesso o, ancora, per il mancato utilizzo del bene comunale, senza giustificazione alcuna.

TITOLO V CONVENZIONI

Art. 25 Convenzioni con Associazioni

1. Al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale, il Comune può convenzionarsi con soggetti associativi, sulla base del criterio della rilevanza sociale dell'attività esercitata in ambito territoriale e delle finalità perseguite e nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.
2. Fatta salva l'applicazione della disciplina per la stipula dei contratti della pubblica amministrazione, il Comune, nella stipula delle convenzioni con le Associazioni, deve espressamente prevedere, quali clausole inderogabili, disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle prestazioni ed il controllo della loro qualità, la durata delle convenzioni ed i casi e le modalità di disdetta delle stesse.

3. Con le convenzioni vengono regolati, altresì, rapporti di concessione relativi all'utilizzo di beni mobili e/o immobili di proprietà comunale.
4. Le convenzioni, di cui al presente articolo, hanno durata massima di quattro anni e sono rinnovabili.

Art. 26 **Risoluzione delle convenzioni**

1. Le convenzioni possono essere risolte, prima della scadenza del termine finale indicato nelle stesse, senza diritto ad alcun indennizzo, nelle ipotesi di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed, in particolare, del mancato rispetto delle modalità d'uso del bene comunale, fermo restando l'obbligo dell'Associazione al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni causati all'Ente.
2. Le convenzioni sono risolte, altresì, qualora si verifichi l'indisponibilità del bene o la necessità di eseguire opere di manutenzione e/o di modifiche allo stesso o, ancora, il mancato utilizzo del bene comunale, senza giustificazione alcuna, o qualora l'uso del bene comunale costituisca grave pregiudizio al patrimonio comunale ad insindacabile parere dell'Amministrazione Comunale.
3. Indipendentemente da quanto disposto dal presente articolo, competerà sempre, in qualsiasi momento, al Comune la più ampia facoltà di recedere, in tutto o in parte, dalle convenzioni, per motivi di pubblico interesse e per casi eccezionali ed imprevedibili, senza che nulla possa pretendere o eccepire a qualsiasi titolo l'Associazione.

TITOLO VI **PATROCINIO**

Art. 27 **Patrocinio del Comune**

1. Il Comune, nel sostenere la promozione di attività che sia di supporto e di sviluppo al fine del miglioramento della qualità della vita dei soggetti appartenenti alla comunità locale, può concedere il patrocinio a soggetti pubblici e privati in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (es. rassegne) o per programmi, elaborati nell'ambito delle attività svolte dagli stessi e coerenti con l'attività istituzionale dell'Amministrazione.
2. Ai fini del presente regolamento, si intende per "patrocinio" il sostegno con associazione di immagine ad un'iniziativa in funzione di un'adesione dell'Amministrazione alla stessa. Esso realizza, in altri termini, l'associazione tra un'iniziativa particolare e l'immagine dell'Ente, "veicolata" attraverso l'apposizione di un simbolo chiaramente identificativo (in genere lo stemma) sugli strumenti comunicativi inerenti all'evento o alla manifestazione.
3. *Il patrocinio è concesso:*
 - a) per iniziative di interesse di tutta la comunità locale, per le quali si renda opportuna l'esplicitazione dell'adesione istituzionale;
 - b) per iniziative settoriali per le quali sia opportuna l'associazione di immagine sotto il profilo operativo.

4. La concessione del patrocinio comporta, a carico del Comune, *eventualmente anche* la messa a disposizione di strumenti che l'Ente possiede, a favore dei richiedenti il patrocinio *e sotto specifica richiesta*:
- a) concessione gratuita di beni mobili o immobili di proprietà del Comune;
 - b) assunzione, a carico del Comune, delle spese per la stampa di manifesti o pieghevoli, attrezzature, transenne, addobbi, ecc. o rimborso di spese, a tal fine, sostenute;
 - c) affissione gratuita di materiale pubblicitario riportante l'intestazione "Comune di Realmonte Città della Scala dei Turchi" oppure "Patrocinio del Comune di Realmonte Città della Scala dei Turchi";
 - d) spedizione di materiale pubblicitario stampato dal Comune, da parte del personale comunale, sulla base di elenchi a disposizione o prestabiliti;
 - e) predisposizione degli atti amministrativi da parte del personale comunale che riguardino le diverse competenze assegnando al 1° Settore AA.GG. gli atti che riguardino l'adesione e l'approvazione del Patrocinio, mentre riguarderanno l'Area Tecnica assicurare il supporto logistico;
 - f) vigilanza esterna: sarà garantita con l'utilizzo di personale della Polizia Locale.

Art. 28 Istanze di patrocinio

1. Le persone fisiche, le persone giuridiche, le associazioni, i gruppi, i comitati, gli istituti e gli altri organismi non aventi personalità giuridica, esclusi i partiti politici, le loro articolazioni politico organizzative, le associazioni che perseguano scopi politici e le organizzazioni sindacali, possono chiedere il patrocinio mediante apposita istanza. Alla domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, devono essere allegati almeno i seguenti documenti:
 - a) relazione illustrativa dell'attività oggetto della domanda, che espliciti la natura, le finalità e le modalità di svolgimento dell'iniziativa, gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa, corredata, a seconda dei casi, di dettaglio preventivo o consuntivo di spesa e di entrata;
 - b) relazione illustrativa delle eventuali attività svolte nell'anno precedente, corredata da prospetto delle uscite e delle entrate, nel quale siano evidenziati gli eventuali contributi da chiunque concessi;
 - c) atto costitutivo o statuto dell'ente o associazione;
 - d) dichiarazione relativa ai vantaggi di natura economica di qualsiasi genere eventualmente richiesti ad altri enti, pubblici o privati, o da questi concessi in riferimento alla medesima attività.
2. Nelle domande dovranno essere indicate le date approssimative di realizzazione ed il genere d'iniziativa.
3. La domanda di concessione di patrocinio può essere associata a un'istanza per l'erogazione di forme di sostegno economico. In tal caso, l'Amministrazione valuta distintamente le richieste presentate, conducendo due specifiche istruttorie e può pervenire alla formalizzazione di distinti provvedimenti.

Art. 29 Concessione del patrocinio

1. La concessione del patrocinio, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, è decisa dal Comune sulla base dei seguenti criteri:
 - a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;
 - b) rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori);
 - c) significatività dell'associazione tra l'immagine dell'amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati.
2. Non può, in ogni caso, essere concesso il patrocinio:
 - a) per iniziative a fine di lucro;
 - b) per iniziative di carattere politico o sindacale;
 - c) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune;
3. La concessione del patrocinio deve risultare dai documenti che pubblicizzano l'iniziativa. In tal senso, all'atto della presentazione dell'istanza, il richiedente assume formale impegno di riportare, in tutti i materiali promozionali delle iniziative, manifestazioni o progetti patrocinati la dicitura "con il patrocinio del Comune di Realmonte Città della Scala dei Turchi" e riprodurre lo stemma municipale con le modalità previste dal vigente Statuto.

Art. 30 Decadenza e revoca del patrocinio

1. Qualora i soggetti beneficiari del patrocinio:
 - non realizzino l'iniziativa o l'attività oppure modifichino sostanzialmente il programma presentato;
 - realizzino parzialmente l'iniziativa, rispetto a quella inizialmente stabilita;
 - non presentino la documentazione nel termine prescritto, senza giustificato motivo. In particolare, non presentino il consuntivo delle spese sostenute;
 - non riportino, in tutti i materiali promozionali delle iniziative, manifestazioni o progetti patrocinati la dicitura "con il patrocinio del Comune di Realmonte Città della Scala dei Turchi" e/o non riproducano, sullo stesso materiale, lo stemma municipale;
 - gli strumenti comunicativi dell'iniziativa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione;

il Comune erogatore procede alla revoca, totale o parziale del patrocinio assegnato.

TITOLO VII BORSE DI STUDIO

Art. 31

Istituzione borse di studio

1. Il Comune, allo scopo di sostenere ed incentivare la cultura, può istituire delle borse di studio a favore degli studenti meritevoli di scuole medie inferiori e superiori.
2. I criteri e le modalità per l'attribuzione delle borse di studio, il loro numero, l'importo è stabilito nell'apposito bando approvato con determinazione del competente Responsabile, previo atto di indirizzo, teso all'istituzione annuale delle stesse, diramato dalla Giunta Comunale.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.32

Condizioni generali che regolano gli interventi del Comune

1. Il Comune di Realmonte non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato *sovvenzioni / contributi / patrocinii*.
2. Il Comune di Realmonte rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i destinatari degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo ed i soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, connessi alla realizzazione dell'iniziativa oggetto delle *sovvenzioni / contributi / sussidi / patrocinii*.
3. Il soggetto beneficiario assume l'intera gestione dell'iniziativa per la realizzazione della quale dovrà acquisire tutte le autorizzazioni previste per legge, nel rispetto delle prescrizioni imposte dagli organi di controllo.
4. Il soggetto beneficiario assume ogni responsabilità scaturente dalla realizzazione dell'iniziativa tenendo sollevato e indenne il Comune di Realmonte da tutti i danni diretti ed indiretti, a cose e persone, che possano a chiunque derivare in connessione o in dipendenza dell'iniziativa, anche in relazione all'utilizzo improprio di strutture e/o attrezzature ed impianti di proprietà comunale o appartenenti al soggetto beneficiario.

Art. 33

Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

1. Il Comune è tenuto ad istituire, ai sensi del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, l'Albo dei soggetti, ivi incluse le persone fisiche, ai quali sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci.
2. L'Albo va aggiornato annualmente.
3. Per ciascun soggetto che figura nell'Albo verranno indicate anche le disposizioni normative sulla base delle quali hanno avuto luogo le erogazioni di cui al precedente comma.

4. L'Albo è consultabile da ogni cittadino. Ad esso è assicurata la massima facilità di accesso e pubblicità.
5. L'Albo va informatizzato e va garantito l'accesso gratuito, anche per via telematica.
6. Della gestione e della pubblicazione dell'Albo è incaricato il Responsabile del Settore Affari Generali o suo delegato preposto alla tenuta dell'Albo.

Art. 34
Norma di rinvio

- I. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:
 - lo Statuto Comunale;
 - i Regolamenti Comunali;
 - le leggi e l'ulteriore normativa vigente in materia.

Art. 35
Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni diversa disposizione regolamentare o di altra natura che disciplina la materia e che sia in contrasto con quanto previsto dal Regolamento medesimo come la *Delibera di Consiglio Comunale n°62 del 1992 che regolamenta analoga materia.*

Art. 36
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di approvazione della proposta di adozione dello stesso e, in ogni caso, decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio On Line.



Il Proponente
Il Responsabile di P.O. del 1° Settore

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'O.R.EE.LL. approvato con L.R. 15/3/1963, n. 16 e s.m.i., viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Arch. Maria Annunziata Frumusa

Maria Annunziata Frumusa

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Gloria Di Mora

Gloria Di Mora

SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo comunale,

a t t e s t a

che il presente provvedimento è pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna all'Albo Pretorio online, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 sul sito istituzionale del Comune.

Attesta, altresì, che lo stesso, nel rispetto della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 e s.m.i. in pari data e per la stessa durata, viene affisso in formato cartaceo all'Albo Pretorio presso la casa comunale (art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91).

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

Attesta

Che la presente che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i., essendo stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____, come previsto dall'art. 11 della predetta legge, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

è divenuta esecutiva il giorno _____

essendo stata dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, LR 44/1991);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, LR 44/1991).

Dalla residenza municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
